

N. 1605

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA, MULAS e VALENTINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1996

Disposizioni a tutela delle persone portatrici di *handicap* nelle gare di appalto bandite dalle amministrazioni pubbliche

ONOREVOLI SENATORI. - La solidarietà verso i disabili è da sempre uno dei pilastri dei sistemi di sicurezza sociale dell'Occidente.

Si è assistito per anni ad un forte incremento sia della legislazione assistenziale di merito, sia della spesa sociale, anche se prevale un'impostazione settoriale che finisce per favorire una gestione particolaristica e clientelare.

L'articolo 38 della Costituzione, espressione dell'idea che è alla base del concetto di sicurezza sociale, rimane disatteso generalmente nella parte in cui prevede che la tutela sia dei lavoratori, sia di qualsiasi cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, è dovere dello Stato e quindi diritto del soggetto protetto.

Mentre l'evoluzione legislativa nel settore della previdenza sociale è stata alquanto cospicua, nel campo dell'assistenza agli invalidi non si è stati altrettanto proficui: le forme assicurative contro gli infortuni e quelle contro l'invalidità, che si associano generalmente quelle per la vecchiaia, vengono introdotte in Italia molto più tardi.

I primi interventi sistematici di carattere finanziario per i ciechi risalgono al 1946; quelli per i sordomuti al 1953; quelli per le generalità degli invalidi civili al 1962.

Questi interventi sono connessi al progressivo riconoscimento di alcuni diritti sociali a tutti i cittadini indipendentemente dalla loro condizione professionale.

È essenziale per questo processo l'articolo 38 della Costituzione, il quale stabilisce che: «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale».

Al riguardo però, e giustamente, si è avuta un'esigenza di cambiamento radicale di una cultura pregna di atteggiamenti pietistici e paternalistici.

La richiesta della tutela complessiva della «condizione debole», da considerare sotto il

profilo fisico e psicologico, previdenziale e giuridico, deve essere necessariamente una tutela istituzionale, non occasionale, non elargitoria nè filantropica.

Il disegno di legge in oggetto intende, appunto, diminuire, o quantomeno, ridurre gli ostacoli all'inserimento in un'attività lavorativa della persona portatrice di *handicap*.

Esiste già una specifica legislazione che va dalle agevolazioni per l'ingresso nel mondo del lavoro al collocamento obbligatorio ai rapporti di lavoro dipendente; dalla qualificazione professionale e dalle esperienze di lavoro protette all'adattamento del posto di lavoro.

Quello che però manca è l'effettiva applicazione della normativa esistente!

È per questa serie di motivi che, pena la risoluzione del contratto, tutte le imprese pubbliche o private, che partecipano a gare d'appalto bandite dalle Amministrazioni pubbliche dovranno necessariamente presentare, tra i vari documenti, anche una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con tutta la normativa per gli interventi riguardanti l'inserimento nel mondo del lavoro di disabili.

Il contratto si risolve quando l'obbligazione non sia adempiuta entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori; nel qual caso, previa diffida ad adempiere dell'Amministrazione interessata, la risoluzione si verifica di diritto se l'amministrazione stessa dichiarerà di volersi avvalere anche della clausola risolutiva espressa, ex articolo 1456 del codice civile, inserita nel capitolato d'appalto. Oltre al termine di sessanta giorni, quello indicato nella diffida non potrà essere inferiore a quindici giorni; le parti possono però pattuire un termine diverso (più o meno breve) o seguire gli usi.

È ovvio che il termine indicato nella diffida ha carattere perentorio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dichiarazione del legale rappresentante)

1. È fatto obbligo alle imprese, sia pubbliche che private, le quali intendano partecipare a gare d'appalto bandite dalle Amministrazioni Pubbliche, di presentare, oltre agli altri documenti richiesti, la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le leggi che disciplinano le assunzioni per i portatori di *handicap*.

Art. 2.

(Clausola risolutiva espressa, termine, diffida ad adempiere)

1. Il capitolato d'appalto dovrà contenere la specifica clausola con la quale l'impresa aggiudicatrice sarà tenuta a presentare necessariamente la dichiarazione di cui all'articolo 1, pena la risoluzione del contratto.

2. Il contratto si intende risolto quando l'obbligazione non sia adempiuta entro sessanta giorni dall'inizio dei lavori.

3. Previa diffida ad adempiere formulata dall'Amministrazione interessata, la risoluzione si verificherà di diritto se l'Amministrazione stessa dichiarerà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile.

4. Oltre al termine dei sessanta giorni previsto dal comma 2, la diffida non potrà essere inferiore a quindici giorni. Le parti possono pattuire un termine diverso, più o meno breve, o seguire gli usi. Il termine indicato nella diffida avrà carattere perentorio.

Art. 3.

(Disposizioni finali)

1. Si fanno salvi gli effetti già prodotti dai contratti a esecuzione continuata o periodica, per i quali non si possono annullare le prestazioni già eseguite.